

Codice DB1413

D.D. 25 ottobre 2012, n. 2655

**D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Richiesta di concessione breve relativa all'utilizzo temporaneo di aree demaniali, pertinenze, in Comune di Villadossola (Vb), nell'ambito della realizzazione dei lavori di variante sul Metanodotto Novara - Domodossola DN 200 e allacciamenti collegati. Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di prendere atto dell'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio di Alessandria, dell'autorizzazione idraulica con prescrizioni data con parere del 27 Giugno 2011, Prot. n° 23534, relativa alla realizzazione dei lavori di variante sul Metanodotto Novara-Domodossola DN 200 e allacciamenti collegati.

3. Di autorizzare Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (Mi) (omissis), all'occupazione temporanea delle aree (pertinenze) contraddistinte con le sigle "A4-A5" individuate nell'elaborato tecnico allegato alla istanza "Disegno VPE-00916-002" a firma del Geom. Giorgio Moncalvo, in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Realizzazione progetti di Investimento, Progetto Nord Occidentale, Investimenti Nord Ovest, composto da estratto planimetrico che si restituisce ai Richiedenti vistato da questo Settore nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- L'occupazione dovrà avvenire nei limiti e superfici indicate nell'elaborato grafico "Disegno VPE-00916-002" e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- L'autorizzazione è accordata per un periodo pari a 6 (Sei) mesi a far data del 01 Novembre 2012 termine oltre il quale le aree in concessione dovranno essere completamente riconsegnate e ripristinato lo stato dei luoghi.
- Il Concessionario dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione delle occupazioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto occupato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuto termine di occupazione il Concessionario dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le aree sono state ripristinate nel loro stato di fatto iniziale.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine al mutamento del piano campagna delle aree in questione, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo lo stato di fatto delle medesime.

- L'autorizzazione inoltre si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua esistenti in prossimità delle aree in concessione, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

- La presente autorizzazione è accordata ai soli fini occupazionali delle aree nel loro stato di fatto iniziale, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto Concessionario, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente concessione.

4. Di dare atto che, i canoni di concessione breve relativi all'occupazione temporanea delle aree contraddistinte con le sigle "A4-A5" sono stati regolarmente pagati, e che il relativo importo di Euro 342,00 sarà introitato sul Capitolo 30555 del bilancio Anno 2012.

5. Di stabilire ulteriormente che relativamente ai canoni versati per le aree contraddistinte con le sigle "P1-A3", aree per le quali si è successivamente venuti a conoscenza che la competenza esclusiva è in capo all'Agenzia del Demanio, il cui importo è pari ad Euro 340,00, si provvederà con successive determinazioni ad assumere decisioni in merito.

6. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'occupazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole